

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI /CONSULENZE ESTERNI

PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento individua principi, criteri e modalità per il conferimento di incarichi di consulenza, di studio e di ricerca, cui la società SOCIETA’ INTERPORTO DI TORINO - S.I.TO S.p.A. (“SITO”), intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale, e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità, e pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici. SITO, pertanto, nella piena adesione ai principi sopra enunciati, si impegna ad adottare tutte le possibili misure di contenimento della spesa, nel rispetto dei principi di prudenza e sana gestione finanziaria, al fine di evitare l’eccessivo incrementarsi delle spese per incarichi esterni, anche nell’ottica di una razionalizzazione dell’organizzazione aziendale.

SITO provvede al conseguimento degli scopi statutari, dei programmi e dei progetti alla stessa affidati con la propria organizzazione e il proprio personale. Fermo restando il predetto principio generale, SITO può avvalersi della cooperazione di soggetti esterni, conferendo incarichi di collaborazione autonoma a persone fisiche e/o giuridiche con riferimento alle ipotesi individuate dall’articolo 2222 del Codice Civile.

Il presente Regolamento trova quindi applicazione nei casi in cui SITO assegni incarichi individuali di collaborazione, ricerca e consulenza a soggetti esterni alla società consistenti in una prestazione di lavoro autonomo ad un professionista, in via esemplificativa e non esaustiva: di natura occasionale o coordinata e continuativa oppure similari previste dalla norma, presso la Società stessa.

Nel presente Regolamento non sono contemplati gli affidamenti riconducibili nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e norme correlate, in quanto aventi natura di contratto di appalto, e ogni altra eventuale tipologia di affidamento soggetta a speciale disciplina di legge e sottratta all’autonomia regolamentare della SITO.

Art. 1) Presupposti per l’affidamento

In via esemplificativa e non tassativa, SITO può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa oppure forme similari previste dalla norma, a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, se necessario anche universitaria, sulla base dei seguenti presupposti ed in presenza delle seguenti condizioni:

a) assenza di una apposita struttura organizzativa interna oppure carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l’esercizio di una determinata funzione e/o prestazione e/o non disponibilità di personale interno a SITO con le caratteristiche professionali richieste;

- b) complessità dei problemi da risolvere che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale;
- c) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze funzionali della SITO;
- d) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- e) la prestazione deve essere di natura limitata e qualificata;
- f) il compenso deve essere strettamente proporzionato alla professionalità richiesta ed alla utilità conseguita;
- g) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
- h) al termine dell'incarico - o nel corso di esecuzione della prestazione quando compatibile con l'oggetto e le modalità di espletamento dell'incarico - può essere acquisita una relazione o un rendiconto puntuale dell'attività svolta.

I presupposti per l'affidamento di incarichi professionali e di consulenza e le finalità perseguite dalla Società sono quelli prescritti dal presente Regolamento adottato con Delibera C.d.A. del 26 giugno 2015.

Sono compresi tra le fattispecie inserite nel presente Regolamento e sottoposti alle relative disposizioni in merito alla scelta del professionista, anche gli incarichi che non sono discrezionali ma per i quali il ricorso a soggetti esterni è necessario ai sensi delle disposizioni di legge o regolamenti vigenti, nonché gli incarichi attuati per integrare con professionalità esterne organismi istituiti e o uffici presso la SITO.

Art. 2) Definizioni ed esclusioni

Gli incarichi professionali di cui al presente Regolamento possono avere carattere occasionale (intendendosi per tale quello nel quale il collaboratore professionale compie un'opera o un servizio con un lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione né di coordinamento da parte del committente) oppure consistere in prestazioni coordinate e continuative (prestazioni d'opera intellettuale nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, aventi continuità e soggette a coordinamento del committente) oppure rientrare nelle forme similari previste dalla normativa.

Non rientrano tra le prestazioni professionali e non sono ricomprese pertanto nella disciplina del presente Regolamento le eventuali attività meramente operative e di supporto, quali a titolo meramente esemplificativo:

- collaborazioni all'elaborazione grafica di progetti.
- collaborazioni alla predisposizione di pratiche per abitabilità, certificazioni.
- collaborazioni all'esecuzione di rilievi.
- collaborazioni meramente occasionali, aventi carattere episodico, che raggiungono il fine mediante una sola azione o prestazione, circoscritti in un lasso temporale limitato e breve, e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile a un rimborso spese, quali in via esemplificativa: la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.

Art. 3) Tipologie di incarichi

In modo dettagliato, ancorché non puntualmente esaustivo, vengono indicate qui di seguito le tipologie di incarichi professionali esterni già *in uso presso la SITO*:

- a) incarichi di studio o ricerca afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un problema d'interesse della Società, con produzione di relazione finale, eventualmente propositiva;
- b) consulenze consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dalla Società;
- c) collaborazioni professionali nell'impostazione e gestione di specifici settori di interesse della Società, quali rapporti con i mezzi d'informazione e produzione di materiale di comunicazione pubblica, gestione scientifica e informatica di archivi, progettazione e produzione di materiale grafico;
- d) consulenze e collaborazioni contabili e fiscali, sia di inquadramento di nuove normative, sia di verifica degli atti più rilevanti della Società; attività di assistenza fiscale nei confronti degli uffici competenti;
- e) consulenze e collaborazioni in materia di gestione del personale, per nuove normative, e di aggiornamento e formazione del personale;
- f) consulenze e collaborazioni di assistenza e supporto per la, progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la verifica del sistema di gestione aziendale per la qualità;
- g) consulenze in materia di software e di informatica;
- h) incarichi professionali di difesa in giudizio della Società;
- i) incarichi di Arbitro di parte in controversie deferite in sede arbitrale;
- j) incarichi di Consulente Tecnico di Parte in giudizio;
- k) incarichi professionali per indagini geotecniche, caratterizzazioni dei terreni, bonifiche e trattamenti dei materiali di risulta;
- l) incarichi di Medico Competente;
- m) incarichi di Responsabile della Sicurezza (RSPP);
- n) incarichi di membro dell'Organismo di Vigilanza D.lgs. 231/2001 e smi;
- o) incarichi di broker assicurativo;
- p) incarichi di membro di Commissioni Giudicatrici ed esaminatrici;
- q) incarichi per la stipulazione di atti pubblici notarili;
- r) incarichi e consulenze in materia di privacy;
- s) incarichi e consulenze in materia di impatti di natura ambientale.

Art. 4) Requisiti professionali

Non possono essere conferiti gli incarichi di cui al presente Regolamento a soggetti che non siano in possesso di titoli di studio, accademici e professionali (con iscrizione ai relativi Ordini e Collegi, ove previsto) di tipo e livello che risultino adeguati e coerenti con la tipologia dell'incarico che si intende affidare.

I professionisti devono altresì essere dotati di assicurazione professionale, se richiesto a norma di legge.

Art. 5) Assenza di professionalità interne

Dell'assenza di professionalità interne in grado di fornire la prestazione senza far ricorso a incarichi esterni sarà dato sinteticamente atto nel provvedimento che stabilisce il conferimento del mandato.

Nel caso in cui il personale della Sito, comunque in grado di garantire le medesime prestazioni e il raggiungimento di eguali obiettivi, fosse momentaneamente impegnato, per cui risulta

impossibile utilizzarlo nei tempi e nei modi richiesti di volta in volta, il Presidente e il Vice Presidente, in ottemperanza ai poteri conferiti, oltre eventualmente ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ove è il caso, procedono a individuare un professionista, un esperto, un consulente, un collaboratore all'esterno della struttura societaria, tenendo conto della materia che si intende sottoporre a consulenza.

Resta in ogni caso salvo il principio per cui il personale interno deve essere in grado di assicurare i medesimi risultati ottenuti con il conferimento di apposito mandato a consulente esterno.

Art. 6) Procedure di affidamento incarichi

La SITO, tramite i Responsabili delle aree aziendali, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante una delle le seguenti tre procedure: confronto aperto (modalità ordinaria), confronto a inviti (modalità ordinaria) e affidamento diretto (modalità eccezionale). Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Vice Presidente, in via congiunta o disgiunta, sulla base dei poteri a loro attribuiti, conferiscono l'incarico. E' assoluta facoltà far precedere all'individuazione del collaboratore esterno la delibera del Consiglio di Amministrazione che indichi le motivazioni a giustificazione del ricorso a soggetto esterno al personale della Società, durata e oggetto dell'incarico, nonché il corrispettivo massimo da attribuirsi per lo svolgimento dello stesso.

In dettaglio si elencano i tipi di procedure:

1. Il Confronto "aperto" consiste nella pubblicazione di un avviso nel quale vengono indicate tutte le caratteristiche dell'incarico e si sollecita la presentazione di una proposta da parte di tutti i soggetti interessati muniti dei requisiti richiesti. Tale procedura viene preferita nell'ipotesi di incarichi caratterizzati da particolare complessità che richiedono la massima apertura concorrenziale al fine di favorire la presentazione di offerte da parte del maggior numero possibile di candidati e la più ampia scelta della proposta più conveniente e tecnicamente più qualificata.

2. Il Confronto "a inviti": a tale procedura si fa ricorso laddove, in presenza incarichi di una certa complessità, siano ravvisate determinate ragioni di speditezza e/o la ricorrenza nella questione di tematiche in parte analoghe a quelle oggetto di precedente incarico e/o la presenza nell'eventuale elenco preventivamente disposto di professionisti specializzati nella materia. In tale ipotesi, il confronto è svolto tra un numero ristretto di soggetti scelti - a seconda delle peculiarità della situazione - in base ad un'indagine di mercato oppure, in alternativa, attingendo dagli eventuali elenchi preventivamente predisposti dalla SITO.

3. Affidamento diretto: a tale modalità si può fare ricorso in via eccezionale solo in presenza dei presupposti di specie descritti successivamente.

Art. 7) Affidamento incarichi

Le procedure di "Confronto aperto" e "Confronto a inviti", al di là delle peculiarità del singolo caso, dovranno comunque essere strutturate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati, in modo ordinario, con procedura comparativa.

Il ricorso alla procedura di selezione su avviso pubblico sarà attuata ogni qual volta tale

procedura si evidenzi come la più opportuna al fine del conseguimento degli obiettivi della Società.

La SITO può decidere di adottare altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite in relazione alla natura e al rilievo dell'incarico da affidare.

Nell'avviso di selezione sono evidenziati gli elementi essenziali ed i criteri di selezione della professionalità richiesta, tra i quali, *a titolo esemplificativo*:

- a) l'oggetto della prestazione, la durata, le modalità e il luogo di espletamento dell'incarico;
- b) le modalità e i criteri generali della selezione che saranno adottati (ad esempio, esame del curriculum con eventuale successivo colloquio, valutazione dei titoli e successivo controllo della capacità professionale, ...);
- c) il termine e le modalità per la presentazione delle domande e delle eventuali ulteriori informazioni e/o dichiarazioni;
- d) i titoli e i requisiti professionali, anche i requisiti di ordine generale, di natura sia tecnica che economico-finanziaria, richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- e) il compenso complessivo dell'incarico o comunque gli elementi utili per la determinazione di detto compenso, con indicazione di tutte le informazioni connesse, ivi comprese le modalità di pagamento delle prestazioni;
- f) l'indicazione della struttura societaria di riferimento per l'esecuzione dell'incarico e del corrispondente referente;
- g) definizione del criterio di aggiudicazione e degli elementi qualitativi e quantitativi che saranno presi in considerazione;
- h) le regole della procedura di selezione dovranno fissare, in funzione del criterio di aggiudicazione, gli elementi oggetto di valutazione e i relativi punteggi, la disciplina della procedura, il responsabile del procedimento e i termini entro i quali concludere le valutazioni. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, la SITO ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione delle offerte, nell'avviso di selezione verrà specificato che la selezione stessa sarà effettuata attraverso apposita commissione, eventualmente costituita, con il supporto e la partecipazione di personale della Società. Della procedura di valutazione e delle sue fasi, la SITO redige un sintetico verbale, conservato agli atti della società.
- i) ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale inerente l'incarico professionale di che trattasi.

Nel caso in cui l'esperimento della selezione su avviso pubblico sia risultato infruttuoso, si procederà all'affidamento dell'incarico con le modalità di cui ai successivi articoli.

La SITO conferisce l'incarico al candidato assegnatario, mediante la sottoscrizione di un apposito contratto che, a seconda della natura della consulenza e delle caratteristiche del soggetto individuato, potrà essere, in via esemplificativa e non tassativa, di prestazione d'opera, di prestazione d'opera occasionale, di prestazione d'opera intellettuale, di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto oppure forme similari previste dalla norma. Il contratto, stipulato in forma scritta, contiene, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti elementi:

- a) oggetto dell'incarico;
- d) obblighi dell'incaricato;
- c) compenso, modalità di riconoscimento ed entità di eventuali rimborsi spese nonché modalità e tempistiche di erogazione degli stessi;

d) durata del contratto, gli eventuali termini accessori di svolgimento dell'incarico e le eventuali penali per il mancato rispetto dei termini;

e) possibili cause di cessazione e recesso dal contratto e i termini di preavviso, nonché eventuali casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;

f) impegno del professionista al rispetto del segreto d'ufficio e della normativa sulla privacy inerente fatti, informazioni, notizie o altro di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico;

g) foro competente in caso di controversia.

Nell'ambito della normativa applicabile, la durata del contratto può essere prorogata solo in presenza di motivate ragioni e solo allo scopo di completare i progetti e/o per ritardi non imputabili al professionista, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Ai candidati assegnatari verrà inoltrata apposita comunicazione scritta, anche via fax o posta elettronica. Coloro che sono risultati assegnatari dell'incarico, entro il termine perentorio massimo di cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione con la quale è stata data loro notizia, sono tenuti a far pervenire alla SITO dichiarazione di accettazione senza riserve.

Con lo stesso termine e sempre con nota scritta gli assegnatari del conferimento dell'incarico possono far pervenire alla SITO la rinuncia all'assegnazione.

Gli assegnatari che nel termine stabilito non ottemperino a quanto richiesto saranno dichiarati decaduti.

E' facoltà della SITO di non procedere al conferimento dell'incarico, con motivazione espressa. Nulla sarà dovuto al verificarsi di tale evenienza.

Nel caso di "Confronto aperto", del relativo avviso si dà pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet di SITO. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data idonea comunicazione.

Art. 8) Predisposizione di elenchi di professionisti

E' facoltà della SITO curare la raccolta di offerte di collaborazioni professionali, operando per l'eventuale integrazione delle notizie, documentazioni e curricula, così da formare elenchi di professionisti accreditati cui far eventualmente ricorso.

Art. 9) Affidamenti diretti

Fermo restando il ricorso alle procedure comparative previste nei precedenti articoli, che deve ritenersi il procedimento ordinario, in analogia alle disposizioni normative comunitarie e nazionali applicabili, la SITO può conferire gli incarichi esterni in modo diretto, senza esperimento di procedure comparative in presenza dei seguenti presupposti:

a) in caso di procedura comparativa andata deserta e/o infruttuosa;

b) quando, in casi di assoluta urgenza, da motivare adeguatamente, determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione a tempi ristretti, a un termine prefissato o ad un evento eccezionale, le condizioni per la realizzazione delle attività siano tali da non rendere possibile il tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;

c) per unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo ovvero per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente

connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;

d) per incarichi derivanti da Piani o Programmi o Progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni e/o concordati anche con altri Enti Pubblici e non, che richiedono concerto nell'individuazione dei criteri e modalità di affidamento dell'incarico oppure tali per cui le tempistiche stabilite non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

e) incarichi basati su un rapporto meramente fiduciario o *intuitu personae*, ricorrendone i presupposti, che devono essere comunque illustrati ed adeguatamente motivati dagli Organi Sociali;

f) qualora la prestazione sia caratterizzata da un elevato *intuitu personae*, richieda abilità, conoscenze e particolare qualificazione professionale dell'incaricato, nonché una pregressa conoscenza dei meccanismi operativi e delle vicende interne della Società, con l'implicazione altresì della reiterazione delle prestazioni, caratteristiche tutte tali da rendere inopportuno e infruttuoso il ricorso a procedure comparative di selezione. In questo caso, viene anche valutata la correttezza del professionista, che ha anche gestito con alta professionalità nei tempi pregressi le stesse tematiche di natura sensibile e complessa;

g) per tipologie di prestazioni di natura tecnica, amministrativa o formativa per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto;

h) per prestazioni di tipo complementare, non previste nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo, a condizione che non possano essere separate da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con il mandato originario;

i) per peculiari perizie legali o tecniche, rilevando, in tali casi, la delicatezza e la natura strettamente fiduciaria dell'attività richiesta.

Non si fa luogo ai procedimenti di selezione prima evidenziati anche nei casi seguenti:

- A. per "chiara fama" e cioè quando risulti documentata l'esigenza di incaricare professionisti di notoria ed indiscutibile autorevolezza nella specifica materia oggetto di affidamento, non utilmente comparabile con quella di altri professionisti;
- B. quando la designazione di un determinato professionista risulti indispensabile per attivare o mantenere rapporti di sinergia o coordinamento con altri soggetti con i quali la SITO sia tenuta ad operare nella specifica materia.

Art. 10) Principi comuni sui compensi

Quale che sia la modalità di incarico (e conseguentemente la fase nella quale si colloca la determinazione dell'importo) il compenso al professionista sarà correlato alla quantità e qualità della prestazione oggetto dell'incarico, avendo riferimento, per quanto possibile, alle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico.

Art. 11) Casistiche di compensi

Per la fissazione del compenso per prestazioni di particolare e/o più elevata professionalità si procederà alla rilevazione delle condizioni di mercato.

In tutti i casi in cui ciò sia praticabile e utile ai fini della comparazione di prestazioni e costo tra diversi professionisti si provvederà alla richiesta di preventivi o quanto meno all'acquisizione di notizie fornite dagli aspiranti ed utili ai fini della stima economica della prestazione professionale.

Stante le finalità che la Società vuol perseguire con gli affidamenti di incarichi esterni, il costo della prestazione in quanto tale non è elemento principale di valutazione nella scelta del professionista. In particolare, in caso di procedura di scelta con avviso pubblico e valutazione di una pluralità di elementi, al fattore prezzo non sarà necessariamente riconosciuto un punteggio che gli conferisca carattere di prevalenza rispetto agli altri elementi di valutazione.

Art. 12) Durata degli incarichi

La durata della prestazione professionale per collaborazione e consulenza è correlata al progetto o alle attività oggetto degli incarichi.

Art. 13) Collaborazioni stabili

Per i rapporti di collaborazione e assistenza alla Società che si caratterizzano per un'opportunità di consolidamento nel tempo, così da consentire la sempre maggior condivisione di esperienze e conoscenze dell'operare della Società stessa, della contabilità e del sistema di gestione e sicurezza in senso generale è prevista, come opzione prioritaria al termine del periodo di incarico, l'affidamento di nuovo incarico.

L'affidamento del nuovo incarico sarà fatto alle condizioni e conseguentemente con il compenso coerenti con le esigenze della Società e con il livello di assistenza necessario, anche in relazione all'evoluzione professionale del personale della SITO.

Art. 14) Competenze per l'affidamento di incarichi professionali e collaborazioni

La competenza alla proposta per l'affidamento di incarichi professionali è dei Responsabili delle aree aziendali (vedasi Mansionario aziendale vigente), che intendono avvalersene ed è formulata nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento.

La competenza al conferimento degli incarichi professionali è degli Organi Sociali, secondo le rispettive competenze delegate.

E' competenza del Consiglio di Amministrazione la nomina a membro dell'Organismo di Vigilanza D.lgs. 231/2001 e smi.

E' fatta comunque salva l'adozione di deliberazione del Consiglio di Amministrazione quando lo richieda la natura e/o la rilevanza dell'incarico proposto e del progetto cui il medesimo è finalizzato.

Art. 15) Atti di incarico

In ragione delle diverse tipologie di collaborazione l'incarico è formalizzato con:

- a) contratto/disciplinare di incarico;

b) atto unilaterale di affidamento della Società, con sottoscrizione di accettazione del professionista.

Gli elementi *minimi* previsti negli atti di incarico sono:

- la finalità e l'oggetto dell'incarico;
- la durata del medesimo;
- il compenso, nelle diverse forme e modalità previste;
- gli obblighi del professionista e le sanzioni per inadempimento.

Il contratto o l'atto di affidamento contengono, anche in allegato, o comunque richiamano ogni altra utile indicazione o prescrizione cui l'incarico è sottoposto.

Nei casi in cui gravi e/o ripetute inadempienze nell'espletamento dell'incarico facciano ritenere che il medesimo non possa essere utilmente condotto a termine, ovvero quando si verificano fatti o siano tenuti comportamenti da parte del professionista contrari alle regole di trasparenza ed integrità professionale, si procederà alla revoca dell'affidamento.

La revoca, a seguito di segnalazione dei fatti da parte dei soggetti competenti e valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato, è decisa con proprio atto dagli Organi Sociali preposti, secondo le rispettive competenze delegate.

Fatto salvo il risarcimento del danno dal medesimo eventualmente prodotto, al professionista spetterà unicamente il compenso corrispondente alla quota dell'attività professionale affidata che sia stata utilmente svolta.

Art. 16) Verifiche di esecuzione

La SITO, a mezzo dei Responsabili delle aree competenti, verifica il corretto svolgimento delle prestazioni professionali, di cui al presente Regolamento.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non conformi a quanto previsto e disposto al momento dell'incarico, sarà richiesto al professionista incaricato di integrare i risultati, in termini qualitativi e/o quantitativi entro un idoneo termine.

Ove l'andamento della prestazione permanga gravemente insoddisfacente e tale da mettere in forse il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla Società, gli Organi Sociali, anche su proposta dei soggetti di cui al comma precedente assumono i provvedimenti necessari, fino alla risoluzione del rapporto professionale per inadempienza.


Il presente Regolamento, composto da numero 16 articoli e pagine 9, è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito Internet della SITO e/o ogni altra forma valutata utile da parte della SITO stessa.

Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 26 giugno 2015, data di entrata in vigore dello stesso.

Orbassano li, 26-06.2015

Il Presidente

Ing. Giovanni Battista Quirico



Il Vice Presidente

Dott. Sergio Sodero

